MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

PROCEDURA APERTA PER l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO - MAXXI

CIG [9857884738]

FAQ_25_08_2023

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti)

D.55)

Nel merito della vostra di cui sotto , al fine della più ampia platea di partecipanti , vi chiediamo di poter partecipare alla vostra presentato servizi di pulizia presso Comuni , Biblioteche , Scuole ecc , come da giurisprudenza oramai pacifica.

Stesso discorso per disinfestazione e deblattizzazione" lo stessa debba essere stato svolto solo in luoghi in ambito culturale " chiediamo essendo un servizio secondario se possibile andare in subappalto e che lo stesso sia avvenuto in luoghi non di culto , ma Comuni , Biblioteche Ecc. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale c) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito complessivamente negli anni 2020-2021-2022 servizi analoghi a quelli oggetto di contratto in ambito culturale per istituzioni pubbliche o private (quali ad esempio: Università, musei, centri congressi, biblioteche siti archeologici) per un fatturato complessivamente pari o superiore a € 1.000.000,00 al netto di IVA per la prestazione principale e a € 150.000,00 al netto di IVA per la prestazione secondaria complessivamente intesa. La comprova del requisito è fornita mediante un'autodichiarazione contenente l'elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi predetti, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Giurisprudenza consolidata ha chiarito che "per "servizi analoghi" non si intende "servizi identici", essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti …" (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza n.9596/2022 ha fornito in proposito delle importanti precisazioni concettuali: ricordando come la giurisprudenza abbia precisato che la nozione di servizi analoghi non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto che tale nozione sia concettualmente riferita a servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale.

Il Consiglio di Stato spiega che la *ratio* sottesa al requisito del pregresso svolgimento di servizi analoghi risiede nella scelta di contemperare l'esigenza di selezionare un operatore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche;

in questo modo si individua un operatore economico che possedendo precedenti esperienze nel medesimo ambito riesce a soddisfare sia il requisito di natura finanziaria che quello di natura tecnica. Per tali ragioni la nozione di "servizi analoghi" non può essere assimilata a quella di "servizi identici". Precisa il Giudice che affinché un servizio possa considerarsi analogo si deve poter ritenere che grazie a questo servizio il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere il servizio posto in gara, quindi: «*i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall'essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione*». Scrive il Consiglio di Stato: «*per insegnamento giurisprudenziale… un servizio può dirsi analogo a quello posto a gara quando rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l'appalto*». Di qui il monito del Giudice Amministrativo: *«l'analogia non può comportare "identità"»,* bisogna quindi stare attenti a non sovrapporre il concetto di servizi analoghi al concetto di servizi identici, perché altrimenti si viola quella *lex specialis* che facendo riferimento a "servizi analoghi" intende conformare la procedura di gara in modo da garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato. La sovrapposizione dei due concetti porterebbe infatti ad una errata coincidenza per effetto della quale sarebbero ammessi solo i candidati che dimostrassero di aver svolto servizi identici a quelli posti in gara.

R.55)
Come indicato nel Disciplinare di gara sono considerati analoghi i servizi svolti in ambito culturale per istituzioni pubbliche o private quali ad esempio presso Università, musei, centri congressi, biblioteche e siti archeologici etc..
Inoltre, come già precisato nella risposta al quesito n. 1, sia i servizi principali (pulizia) che secondari (disinfestazione, derattizzazione etc.) eseguiti presso: scuole, ministeri, comuni, possono considerarsi analoghi se è comprovato che siano stati svolti presso edifici <u>che ospitano opere d'arte e/o siano essi stessi beni di valore artistico.</u>